

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 18/2017.

In seguito alla trasmissione, in data 2 febbraio 2018, del fascicolo GSN RG 18/2017, giusta sentenza della Corte Sportiva d'Appello, resa in data 23 gennaio 2018, in seguito al reclamo della Procura Federale, mediante la quale è stata dichiarata nulla la precedente decisione GSN e rimessi gli atti allo stesso Ufficio per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente responsabili dei fatti descritti dal segnalante, veniva disposta la apertura del presente procedimento, avente ad oggetto l'informativa del sig. Galvan Roberto, trasmessa dal medesimo al Comitato Regionale Veneto in data 6 novembre 2017, dal Comitato alla Procura Federale in data 15 novembre 2017 e dalla Procura all'Ufficio del GSN per competenza in data 21/22 novembre 2017.

Il sig. Galvan aveva rappresentato che, durante un Concorso Ippico, della durata di tre giorni, disputatosi nel Centro Ippico Mangruyo a Ponte nelle Alpi (BL), il giorno 23 luglio 2017, nella categoria B100, la propria figlia, Giorgia Galvan (Tessera FISE n.37176/D) e la cavalla di proprietà dello stesso Galvan, *Lady Step*, erano state coinvolte in un incidente con altra junior, Gaia Manara e relativo cavallo *Nexus*, che sarebbe stato provocato, a detta del Galvan, dal numero eccessivo di cavalli che occupavano il campo prova.

A causa dello scontro la cavalla *Lady Step* di proprietà del Galvan avrebbe riportato un grave danno, tale da non muovere più l'arto anteriore destro e sarebbe stata trasportata in una clinica veterinaria di Villafranca dove avrebbe ricevuto le cure del caso.

Dalla relazione emergevano i seguenti aspetti:

- che in campo prova ci sarebbero stati tra i 25 e i 32 cavalli;
- che, in occasione dell'incidente occorso alle due minori e ai loro cavalli, nessuno sarebbe intervenuto nell'immediatezza a

soccorrerli, tanto ciò vero che egli stesso sarebbe stato costretto ad intervenire in campo prova, unitamente all'istruttore di sua figlia e, solo successivamente, si sarebbe verificato l'intervento del veterinario;

- che non sussisteva alcuna regolamentazione dell'ingresso in campo prova in quanto a detta del segnalante: << *chiamavano solo i cavalli alla porta e nessuno controllava l'entrata del campo prova*>>;
- che il Presidente di Giuria non sarebbe intervenuto e non avrebbe dato la giusta importanza all'accaduto, riferendo allo stesso Galvan e alla madre dell'altra minore coinvolta, che non sarebbe stato suo compito << *fare il vigile*>>;
- che la proprietaria del centro ippico si sarebbe interessata solo a fine giornata, porgendo le sue scuse per l'accaduto.

Ciò posto, questo GSN individuava i soggetti interessati dalle censure mosse nella informativa e dai fatti di cui trattavasi, anche in base alla lettura della stessa decisione C.A.S., nei sigg.ri **ANGELO ZITO, in qualità di Presidente di Giuria, DAVIDE GALLO Direttore di campo, del CIRCOLO IPPICO MANGRUYO in persona del lrpt, quale Comitato Organizzatore, nonché dello/degli Steward designati**, mansione che sarebbe stata assegnata a un "membro della Giuria", tra i Sigg.ri **MERY CANTERI, MARISA FANTATO, GIANNI ZANET, FRANCESCA MENGA CALABRO'**, pertanto con provvedimento del 5.2.2018 fissava la data della pronuncia al 15.2.2018, disponendo da parte della Segreteria O.dG. l'acquisizione presso la C.N.U.G della documentazione riguardante le nomine del concorso in oggetto.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di fissazione data della pronuncia, perveniva memoria difensiva con il patrocinio dell'Avv. Sarah Marchiori per i siggri **ANGELO ZITO, DAVIDE GALLO, CIRCOLO IPPICO MANGRUYO in persona del lrpt, e FRANCESCA MENGA CALABRO'**.

La sig.ra **MERY CANTERI** faceva pervenire separata memoria difensiva, sempre con il patrocinio dell'Avv. Sarah Marchiori, mediante la quale rappresentava di non aver fatto parte della Giuria nel concorso in questione e chiedeva l'estromissione dal presente procedimento.

Il sig **GIANNI ZANET** faceva pervenire una memoria difensiva sottoscritta personalmente, mediante la quale affermava di non aver assistito a quanto accaduto in campo prova in quanto impegnato in giuria.

La sigra **MARISA FANTATO** faceva pervenire una semplice e- mail, priva di allegato sottoscritto e di copia del documento, mediante la quale affermava di non aver assistito a quanto accaduto in campo prova in quanto impegnata in giuria.

Dal momento che, dall'esame del contenuto della memoria difensiva degli interessati Zito +3, per la prima volta emergeva la presenza della sigra **EVA VALTINER** quale Commissario al campo prova, il GSN, con provvedimento del 15.2.2018, rinviava la data della pronuncia al 5.3.2018, disponendo nelle more, ai sensi dell'art 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia, una serie di adempimenti quali: acquisizione da parte della segreteria della scheda di **EVA VALTINER** e/o qualsiasi informazione alla medesima attinente, mediante interpello del Dipartimento competente, nonché della relazione ufficiale agli atti di gara redatta da parte del veterinario in servizio nel concorso del 23.7.2017 mediante interpello del Dipartimento competente e degli ordini di partenza del concorso nella giornata del 23 luglio 2017.

Veniva, altresì, disposta l'audizione di **GALVAN ROBERTO**, di **FRANCESCA MENGA CALABRO'** e della minore **GAIA MANARA**, accompagnata da un genitore esercente la relativa responsabilità, per la data del 27 febbraio 2018 e invitata la sigra **MARISA FANTATO** a regolarizzare la propria posizione mediante invio di atto sottoscritto e copia documento di identità.

In data 27.2.2018 si svolgevano regolarmente le audizioni del sig. Galvan e della Sigra Menga Calabrò, ma non quella della minore in quanto non

disponibile, pertanto, con provvedimento del 1.3.2018, il GSN rinviava la data della pronuncia al 16.3.2018, disponendo la audizione, anche telefonica, della minore Manara per la data del 9.3.2018.

Nel contempo, poiché durante la audizione del sig Galvan era emersa la presenza di ulteriore documentazione, attinente l'apertura del sinistro occorso alla cavalla Lady Step e alla figlia Giorgia, in data immediatamente successiva al 23.7.2017, sia per mezzo del sito federale, che per mezzo di diffida legale e che, altresì, il difensore della sigra Menga e del sig Zito aveva chiesto acquisirsi gli allegati alla relazione che il Presidente di Giuria avrebbe inviato di seguito al formulario Fise, nel medesimo provvedimento il GSN disponeva acquisirsi tali documenti agli atti del giudizio.

In data 9.3.2018, non potendosi svolgere l'audizione fissata a causa del mancato perfezionamento della comunicazione del precedente provvedimento all'interessata, il GSN rinviava la data della pronuncia al 29.3.2018, anche in considerazione dell'istanza di rinvio, pervenuta da parte dell'Avv. Marchiori, motivata da gravi motivi di salute, e disponeva l'audizione della tesserata Manara per il giorno 14.3.2018.

In tale data si svolgeva l'audizione telefonica della minore Gaia Manara.

Veniva, peraltro, acquisita la documentazione di cui sopra.

In data 26.3.2018 perveniva memoria autorizzata da parte degli interessati patrocinati dall'Avv. Sarah Marchiori, memoria di costituzione e difesa da parte della sigra Valtiner Eva, a patrocinio del medesimo difensore, e separata ulteriore memoria difensiva, mediante la quale la sigra Mery Canteri chiedeva nuovamente disporsi la sua estromissione dal procedimento.

Unitamente alla memoria autorizzata sono state depositate da parte dell'Avv. Marchiori due dichiarazioni testimoniali.

Successivamente, in data 28.3.2018, perveniva memoria integrativa da parte dell'Avv. Marchiori, determinata dal tardivo invio del verbale di audizione della sigra Manara al predetto difensore, memoria che si ritiene ricevibile stante causa non imputabile.

La difesa degli interessati ha contestato la ricostruzione in fatto effettuata dal Galvan, sostenendo che in campo prova al momento del sinistro non vi fossero più di 15 cavalli, che l'ingresso era regolamentato dal commissario addetto Menga Calabrò e dalla sig.ra Valtiner e che, immediatamente, al momento del sinistro, i membri della giuria presenti fossero intervenuti in soccorso delle ragazze cadute, così come il veterinario e il responsabile del C.I, che aveva messo a disposizione il proprio van per il trasporto della cavalla presso la clinica.

Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità dell'istanza del Galvan per tardività, ex art 39 e 38 lettera c), e ha svolto censure in ordine alla precedente fase del giudizio e alla pretesa violazione del principio del giusto processo per mancata integrazione del contraddittorio.

Ha chiesto, quindi, in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'istanza; in via subordinata l'archiviazione per tutti gli assistiti e, in via ancor più gradata, l'applicazione della sanzione nella misura massima del richiamo scritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve accogliere la richiesta della sig.ra Mery Canteri, la quale non ha preso parte alla giuria del concorso in oggetto e, pertanto, risulta carente di legittimazione passiva nel presente procedimento.

Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività della segnalazione relativa al presente procedimento, formulata dall'Avv. Marchiori nel primo scritto difensivo (pag.10 e ss) e reiterata nei successivi, ai sensi dell'art 39 e 38 lettera c) del vigente Regolamento di Giustizia.

L'eccezione è motivata dal fatto che il sig Galvan avrebbe inviato la informativa, che ha dato origine al presente procedimento, al C.R. Veneto solo in data 6.11.2017, relativamente a fatti accaduti in data 23.7.2017, violando il termine stabilito dall'art 39 R.G., trattandosi, a parere del legale degli interessati, di istanza del soggetto interessato, ex art 38 lettera c) R.G., e non di denuncia ex art 3 R.G..

L'eccezione deve essere esaminata a prescindere dal contenuto della precedente decisione del GSN, e dal reclamo, presentato dalla Procura Federale.

Nessuna censura è, infatti, ammissibile in questa sede relativamente, sia alla decisione riformata, che al reclamo presentato per la sua riforma, in quanto atti che esulano dal presente procedimento, costituendone unicamente l'antecedente logico-giuridico che ha determinato l'apertura del presente procedimento.

Ciò posto, l'eccezione di tardività della informativa, in quanto qualificata dal legale degli interessati come "istanza del soggetto interessato" non è accoglibile, dovendo questo Giudice fare applicazione dei più recenti principi esegetici enunciati in materia dal Collegio di Garanzia del Coni nella decisione n. 80/2017, emessa dalla Quarta sezione in data 20.10.2017, che ha confermato di fatto l'interpretazione resa dalla CAS nella decisione n. 2/2017.

Lo scritto inviato dal Galvan al C.R. Veneto, e poi da questi trasmesso all'Ufficio della Procura Federale, non contiene alcuna caratterizzazione di addebito specifico, né manifesta un interesse particolare del soggetto proponente, il quale, in effetti, si limita alla narrazione di fatti accaduti in occasione del concorso Ippico del 21/23 Luglio 2017, che hanno coinvolto sua figlia e la sua cavalla, lamentando la scarsa considerazione che di ciò avrebbe avuto il Presidente di Giuria e il personale presente, nonché il fatto che, a suo parere, il campo prova sarebbe stato occupato da troppi cavalli.

L'informativa, quindi, secondo le intenzioni del proponente, aveva lo scopo di "denunciare" fatti che, a parere di costui, avrebbero potuto avere rilevanza come "atti sanzionabili commessi o in via di commissione" ai sensi dell'art 3 del vigente Regolamento di Giustizia.

Significativo è l'*incipit* dello scritto, nel quale si legge:<< *faccio seguito alla Sua richiesta per **relazionare** sull'incidente occorso a mia figlia Giorgia e alla cavalla di mia proprietà Lady Step*>>.

E' evidente, quindi, che la volontà del segnalante non era quella di richiedere che venisse valutata la regolarità della competizione o valutato in via disciplinare un comportamento specifico, ma quello di "relazionare" sui fatti accaduti, esprimendo considerazioni personali di rammarico e dispiacere per la poca attenzione ricevuta nella infausta circostanza da parte del Presidente di Giuria e dal proprietario del C.I..

Ritiene questo Giudice che il Galvan abbia adempiuto all'obbligo generale di denuncia, di cui all'art. 3 del Regolamento di Giustizia, come correttamente interpretato anche dalla Procura Federale la quale, l'ha qualificata come tale e << *facendola propria* >> ha richiesto << *al Giudice Sportivo di pronunziarsi sulla vicenda* >> (C.G.S.n. 80/17 pag. 7).

Nel merito, ritiene questo Giudice che, evinta dalla relazione del Galvan la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 6.1.2 e art. 14 del R.N.S.O., se, da un lato, non può considerarsi raggiunta la prova certa in ordine al numero di cavalli presente in campo prova alle ore 10 del mattino del 23 luglio 2017, dall'altro, non è emerso che il Presidente di Giuria abbia ottemperato al disposto dell'art 14 sopra menzionato.

La norma stabilisce, infatti, che <<*Le dimensioni e la natura del terreno del campo prova devono essere tali da non compromettere l'integrità fisica dei cavalli, nonché garantire un uso adeguato e rispondere alle finalità previste. Ove necessario, il numero dei concorrenti, ammessi al lavoro preparatorio nei campi prova, sarà limitato proporzionalmente alle dimensioni dei campi stessi. Compete al Presidente di Giuria determinare tale numero e assicurare, mediante l'opera di apposito commissario, il regolare avvicinarsi dei concorrenti nel numero fissato e nella successione stabilita dall'ordine di partenza.*>>.

Ebbene, sia il sig. Galvan che la sig.na Manara hanno avuto la netta impressione che il campo prova del C.I. Mangruyo, in data 23.7.2017 alle ore 10, fosse <<*sovraffollato*>> (Manara). Il Galvan afferma di avere contato 25 cavalli, la sig.ra Manara ha affermato più volte che ci fossero <<*molti cavalli*>> nel campo prova del Mangruyo, nonostante si trattasse

di un campo prova di dimensioni << *nella media*>>(Manara) e << *molto grande*>> (Galvan).

La sig.ra Menga Calabrò, componente di giuria con esperienza ventennale, che, nell'occasione era Commissario al campo prova, compito che le era stato affidato, come solitamente, dal Presidente di Giuria, nella audizione svolta il 27.2.2018, ha affermato << *io dovevo controllare che il numero dei cavalli in campo prova fosse consono alle dimensioni del campo prova stesso*>>, << *secondo la mia esperienza il campo prova del Mangruyo è abbastanza ampio da poter contenere al massimo 20 cavalli. Per quello che mi ricordo avevo contato tra i 15 e i 17 cavalli tra le 9.30 e le 10.00 del 23 Luglio*>>.

E' chiaro ed evidente che, poiché nell'occasione il Presidente di Giuria non aveva regolamentato ex art 14 3° comma R.N.S.O. il numero di cavalli in campo prova, la quantificazione del numero di cavalli ivi presenti, in continuo movimento, resta affidata alla percezione sensoriale dei soggetti coinvolti, vale a dire del denunciante Galvan, della tesserata Manara e della componente di Giuria e Commissario al campo prova Menga Calabrò, in quanto non è emerso un dato oggettivo certo.

Non si può, quindi, attribuire alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, che ha visto coinvolte le amazzoni Manara e Galvan in campo prova, ai responsabili della giuria, in particolare al Presidente di Giuria e al Commissario al campo prova, per presunto "sovraffollamento" dello stesso, non essendo stata raggiunta prova certa di tale circostanza.

Altro è, invece, la valutazione della correttezza dell'operato del Presidente di Giuria e dello stesso Commissario al campo prova, nel non avere ritenuto necessario determinare preliminarmente il numero di cavalli ammessi al campo prova, circostanza che avrebbe regolamentato l'accesso al detto campo e garantito una maggiore sicurezza degli utenti del campo, cavalieri, cavalli e istruttori.

Dal momento che compito della sig.ra Calabrò era proprio quello di controllare l'adeguatezza dell'utilizzo del campo prova e la proporzionalità tra le dimensioni dello stesso e i cavalli al suo interno,

sarebbe stato necessario, e rientrante tra i compiti del Presidente di Giuria (art 6.1.2 lettera a) RNSO) e del Commissario al campo prova (6.1.11 RNSO), quello di limitare a priori il numero di cavalli e assicurare un regolare avvicendamento, senza pregiudizio per gli utenti.

Sotto tale profilo questo Giudice ritiene sussista una condotta antiregolamentare del sig. Angelo Zito e della sig.ra Francesca Menga Calabrò, pur attenuata dall'esito dell'istruttoria.

Per quanto concerne il profilo della mancata assistenza veterinaria e del mancato intervento immediato di personale di giuria in campo prova al verificarsi dell'incidente per prestare soccorso, non è emersa dal punto di vista probatorio la conferma di tali circostanze.

Anche per quanto riguarda l'ulteriore fatto denunciato, ovvero l'assenza, all'ingresso del campo prova, di personale di Giuria, non è risultata dall'istruttoria la veridicità della circostanza in quanto, dalle dichiarazioni depositate in atti da parte degli interessati, è piuttosto emersa una regolamentazione dell'ingresso in campo prova in coordinamento con la chiamata per il campo gara.

Da ultimo, in relazione alle singole posizioni degli altri interessati, si ritiene che:

- la sig.ra Mery Canteri sia carente di legittimazione passiva;
- i sigg.ri Fantato e Zonet debbano andare esenti da responsabilità perché assenti ai fatti e senza attribuzione di compiti specifici in relazione al campo prova, così come il sig Davide Gallo;
- il C.I. Mangruyo, quale comitato organizzatore, in persona del legale rappresentante, sig. Pendin, debba andare esente da responsabilità non essendo emersi addebiti specifici e non risultando provati i fatti di cui alla denuncia ad esso riferiti;
- la sig.ra Eva Valtiner debba andare esente da responsabilità in quanto estranea alla gestione del campo prova.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga:

1. al sig. **ANGELO ZITO** la sanzione del richiamo scritto di cui all'art. 6 lettera a) Regolamento di Giustizia;
2. alla sig.ra **FRANCESCA MENGA CALABRO'** la sanzione del richiamo scritto di cui all'art.6 lettera a) Regolamento di Giustizia;

DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della sig.ra MERY CANTERI;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di DAVIDE GALLO, del CIRCOLO IPPICO MANGRUYO in persona del lrpt, quale Comitato Organizzatore, della sig.ra MARISA FANTATO, del sig. GIANNI ZANET, della sig.ra EVA VALTINER

MANDA

Alla Segreteria O.d.G. di comunicare il presente provvedimento ai sigg.ri **ANGELO ZITO, DAVIDE GALLO, CIRCOLO IPPICO MANGRUYO in persona del lrpt, MERY CANTERI, FRANCESCA MENGA CALABRO' EVA VALTINER** a mezzo pec del difensore costituito Avv. Sarah Marchiori, ai sigg.ri **MARISA FANTATO E GIANNI ZANET** ai rispettivi recapiti, con conferma di ricezione e di curare la pubblicazione a norma di regolamento.

Roma, lì 29 marzo 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò